



05 AGO. 2005

COMUNE DI IMPERIA
SETTORE 13° PORTI E DEMANIO MARITTIMO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE XIII PORTI E DEMANIO MARITTIMO

Vista: l'istanza presentata in data 13/11/2003 dalla PISTARINO E C. S.N.C., con sede in Imperia, Radice del Molo Lungo di Imperia Oneglia, nella persona de legale rappresentante Sig. PISTARINO Luigi; (CF=PSTLGU35C11E2900)

Vista la precedente licenza n. 128 del registro delle licenze e n. 149 del repertorio degli atti della Capitaneria di Porto di Imperia, registrata presso Ufficio del Registro di Imperia al N. 3980 in data 14/05/1999; (Pratica n. 10303)

Vista la convenzione stipulata dalla Regione Liguria in data 18/06/97 e successive delibere;

Visto l'articolo 36 del Codice della Navigazione;

Vista la planimetria riportante lo stato della concessione demaniale marittima, che forma parte integrante della presente licenza alla quale viene allegata;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in data 12/11/2003;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 494 e l'art. 10 legge 16/03/2001, n. 88;

CONCEDE



Alla Società Richiedente- P.I.: 00299800086

di occupare: un **MANUFATTO DEMANIALE MARITTIMO**
della superficie di MQ 49,50

situata nel **LITORALE di IMPERIA ONEGLIA**

e precisamente **IN ZONA UBICATA ALLA RADICE DEL MOLO LUNGO DI IMPERIA ONEGLIA**

Allo scopo di installare e mantenere UN **MANUFATTO (MAGAZZINO) UBICATO SOTTO LA CABINA ELETTRICA DA ADIBIRE A RICOVERO ATTREZZI.**

E con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone provvisorio di € 282,16 (DUECENTOOTTANTADUE/16)

Questa concessione s'intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 12, e giorni 22 precisamente dal **10/12/2002 al 31/12/2003**;

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli per l'anno 2004, come da ricevute Mod. F.23 pagato presso la Banca CARIGE S.P.A. azienda 060175 CAB 10500 in data 14/05/2003

Si rilascia la presente licenza subordinatamente alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza la Società concessionaria dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Comunale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda della Società concessionaria, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

L'Amministrazione concedente avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che la Società concessionaria abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. Nel caso di revoca parziale si procederà alla proporzionale riduzione del canone.



L'Amministrazione concedente avrà facoltà di dichiarare la decadenza della Società concessionaria dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che la Società concessionaria stessa abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salvo, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui la Società concessionaria fosse incorsa.

Nei suddetti casi di scadenza, di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, la Società concessionaria avrà l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Amministrazione concedente, sulla semplice intimazione scritta dell'Amministrazione stessa, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, nelle modalità previste dalla legge. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10 (dieci), nell'albo dell'Ufficio del Porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora la Società concessionaria non adempia l'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d'ufficio, per le opere mobili, mentre per le opere fisse e per quelle incamerate il Comune procederà a darne opportuna comunicazione all'Amministrazione Finanziaria per i provvedimenti di competenza, in danno della Società concessionaria, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che dovranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Concedente avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della navigazione.

Fermo restando il disposto degli art. 49 del C.N. e 31 del Regolamento Marittimo, tutte le opere costruite dalla Società concessionaria senza espressa autorizzazione dall'Amministrazione concedente e non facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente, sentita l'Agenzia del Demanio, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. In ogni caso la Società concessionaria verrà denunciata all'autorità Giudiziaria a norma degli artt. 54, 1161 del C.N. con l'obbligo di corrispondere i maggiori pagamenti dovuti per tale maggiore occupazione.

La Società concessionaria sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione:

- 1) Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli;
- 2) non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse;
- 3) non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione fossero destinate;
- 4) dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno sia di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale che esercita attività di polizia giudiziaria sul demanio marittimo e a quello delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Qualora, con riferimento alla presente concessione, siano stati effettuati depositi cauzionali per mezzo di fidejussione bancarie o assicurative, il concessionario s'impegna a provvedere, in caso di revoca della fidejussione (ovvero della polizza assicurative), nel caso in cui essa non sia rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti, fino al termine della concessione stessa.

Il Canone è determinato in adozione del D.M. 19/07/1989 e/o dell'art. 3 del D.L. 400/93 convertito e modificato dalla Legge 494/93 e verrà aggiornato annualmente a norma dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 05 agosto 1998 n. 342. La Società concessionaria è obbligato a provvedere, entro i termini comunicatogli, al pagamento della somma richiesta e ad eseguire tutti gli adempimenti connessi.

La Società concessionaria si obbliga a corrispondere all'Erario, senza eccezioni di sorta, il canone nella misura determinata ai sensi delle vigenti disposizioni, come anche dalle altre leggi che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.

La Società concessionaria si impegna, pena decadenza ex art. 47, lett. d) del Codice della Navigazione, a provvedere, entro i termini che gli verranno comunicati, al pagamento di eventuali conguagli di canoni e tutti gli altri oneri derivanti dalla presente concessione con particolare riferimento alle spese di registrazione della licenza stessa.

La Società concessionaria si impegna a trasmettere al Comune copia del documento attestante il pagamento del canone.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. La Società concessionaria si impegna a provvedere a propria cura e spese per tutta la durata della concessione alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti nell'ambito della concessione stessa, anche osservando le prescrizioni che all'occorrenza fossero dettate dall'Amministrazione concedente, cui andrà sempre richiesta la preventiva autorizzazione.
2. L'Amministrazione concedente non assume nessuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa, in caso di distruzione totale o parziale di quelle costruite sul demanio marittimo per effetto di erosione marina o di altre cause degradanti dipendenti dall'azione diretta o indiretta del mare;
3. E' vietata ogni forma di inquinamento della zona demaniale marittima e dello specchio acqueo antistante la concessione;
4. La presente licenza viene rilasciata ai soli fini dell'occupazione del demanio marittimo e non esime pertanto il titolare della stessa dall'osservanza di tutte le prescrizioni ed obblighi derivanti dalle vigenti norme relative alla conduzione ed all'utilizzo delle strutture concesse;
5. Scaduto il termine della concessione questa si intende cessata di pieno diritto ai sensi dell'art. 25 del Regolamento al Codice della Navigazione;
6. Nel manufatto in concessione dovranno essere poste in essere tutte le precauzioni suggerite dalla normale diligenza e/o prescritte dalle norme di legge per la salvaguardia della pubblica incolumità;
7. La Società concessionaria dichiara di manlevare in maniera assoluta il Comune di Imperia e lo Stato da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che ad essi potesse derivare in dipendenza della presente concessione;
8. La Società concessionaria s'impegna e si obbliga a provvedere su semplice richiesta e seguendo le direttive dell'Amministrazione Comunale a perfezionare presso l'Ufficio Territorio di Imperia la pratica per l'eventuale accatastamento di tutte le opere esistenti nell'ambito della concessione in capo al demanio dello Stato;
9. La presente licenza è anche formale atto di costituzione in mora ai sensi degli art. 1219 e 1493 del Codice Civile per i canoni pregressi riscossi in via provvisoria salvo conguagli;
10. Qualora rientrino nell'oggetto della presente concessione pertinenze demaniali da incamerare o incamerate, è fatto obbligo alla Società concessionaria di garantire l'adempimento degli oneri assunti con l'atto di concessione mediante deposito di congrua e idonea cauzione, determinata dall'Autorità Marittima, nonché stipula di contratto assicurativo per i rischi di perimento o deterioramento delle medesime pertinenze, con vincolo a favore dell'Amministrazione concedente;
11. La Società concessionaria non può iniziare l'occupazione dell'area demaniale oggetto della presente concessione se prima non ha ottenuto tutte le altre autorizzazioni prescritte dalla legge, che dovranno essere mantenute in corso di validità per l'intera durata della concessione;
12. La presente concessione viene rinnovata senza formalità di istruttoria ai sensi dell'articolo 8 regolamento Codice della Navigazione, è fatta salva la verifica, in autotutela amministrativa, della continuità storica e della legittimità degli atti precedentemente emanati;
13. La Società concessionaria è tenuta alla scrupolosa osservanza degli obblighi e delle disposizioni regolamentari impartite dalle competenti Autorità, concernenti l'uso del demanio marittimo;
14. La Società concessionaria è tenuta a mantenere l'area oggetto della presente licenza in condizioni di pulizia e decoro;
15. La presente concessione viene rilasciata in data odierna ai soli fini della regolarizzazione amministrativa;
16. La Società concessionaria s'impegna, a pena di decadenza art. 47 lett. F del C.N., a produrre, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. (SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO), ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- m. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso;
17. La Società concessionaria prende atto, al momento della stipula della presente licenza, che la Capitaneria di Porto potrà, a seguito di sopralluogo congiunto con gli enti finanziari deputati, e con

